

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI"

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la progettazione e la gestione del "Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani, disabili e adulti non autosufficienti" le cui funzioni sono state conferite dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Chiavenna alla Comunità Montana della Valchiavenna per la loro gestione a livello associato.

Il servizio è prestato in favore di circa 40 utenti anziani, disabili o adulti non autosufficienti per le ore settimanali previste dal programma individualizzato d'intervento, per un monte ore complessivo annuale di circa n. 4.500 ore.

Dovrà essere assicurato il coordinamento del servizio mediante un direttore tecnico in possesso della necessaria preparazione e capacità; per il coordinamento verranno riconosciute n. 8 ore settimanali.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

Il monte ore complessivo annuale è ripartito come risulta dalla seguente tabella:

figura professionale	costo orario a base d'asta	n. ore annue	costo complessivo annuo
ASA qualificato (C1)	20,22	3050	61.671,00
ore ASA non qualificato (B1)	18,76	1000	18.760,00
ore operatore generico (A2)	17,84	450	8.028,00
coordinatore (C3/D1)	21,47	416	8.931,52
rimborso benzina (non soggetto a ribasso)			17.587,48
incentivo sedi disagiate	20,22	100	2.022,00
costo annuo			117.000,00
costo complessivo appalto			234.000,00

L'importo complessivo presunto a base dell'affidamento è di Euro 234.000,00, I.V.A. esclusa.

Il monte ore presunto e lo stanziamento sopra riportato devono intendersi non impegnativi per l'amministrazione e potranno essere variati in relazione all'effettivo fabbisogno.

Ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'importo dell'affidamento può essere oggetto di revisione, in particolare nell'eventualità di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

ART. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutando i parametri previsti dall'art. 12 del presente Capitolato.

Saranno assoggettate a verifica le offerte ritenute anomale valutate con le modalità previste dal Codice dei Contratti per quanto applicabili.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi esse dovranno, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. Qualora fosse stata presentata una sola offerta valida, la Commissione giudicatrice valuterà l'efficacia del progetto gestionale del servizio ma avrà la facoltà di non esprimere un punteggio per le singole voci.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani, disabili e adulti non autosufficienti caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) aiuto volto a favorire:
 - l'autosufficienza e la cura di sé nelle attività quotidiane;
 - l'igiene personale quotidiana e nel bagno;
 - l'abbigliamento;
 - l'assunzione dei pasti;
 - la preparazione dei pasti e la sorveglianza per una corretta alimentazione;
 - la deambulazione, la corretta mobilitazione ed il posizionamento;

- il governo dell'alloggio e nelle attività domestiche ordinarie (riordino e igiene dell'ambiente di vita dell'utente, attività complementari di bucato, stiratura e commissioni varie); in particolari situazioni le attività complementari di bucato e stiratura dovranno essere effettuate fuori dal domicilio dell'utente, in una sede individuata e messa a disposizione dalla cooperativa;

b) fornitura di:

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non legate a situazioni di rischio specifico e valutate come non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona;
- massaggi, frizioni e mobilizzazione, per prevenzione delle piaghe da decubito;
- assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
- interventi igienici legati a situazioni specifiche (portatori catetere, stomatizzati, ecc.);
- interventi di verifica e tutela delle condizioni generali di salute, attraverso l'osservazione di segni o sintomi e segnalazione in ordine alla necessità di intervento di operatori qualificati (medico, infermiera, fisioterapista...);

c) accompagnamento della persona per visite mediche, pratiche varie, commissioni nei casi in cui non sia possibile ottenere la collaborazione di parenti, vicini o volontari, e che non comportino l'utilizzo del proprio mezzo da parte dell'operatore per il trasporto dell'utente;

d) interventi tendenti a favorire:

- l'integrazione sociale, le relazioni e la promozione della persona, in stretta collaborazione con l'operatore sociale del territorio;
- la stimolazione dei rapporti personali e della socializzazione, attraverso l'attivazione delle risorse familiari, di vicinato e/o di volontariato;
- la promozione di interessi culturali e ricreativi del soggetto;
- l'aiuto per l'accesso ai servizi sociali, sanitari, culturali e ricreativi nel territorio;
- lo stimolo alla partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnino l'utente (centri diurni, soggiorni marini ecc.);

e) informazione su diritti, pratiche o servizi e collaborazione per lo svolgimento di semplici pratiche.

Sono comprese le prestazioni che si configurano come di pulizia dell'ambiente, inserite e finalizzate ad un esplicito progetto individualizzato di recupero dell'utente.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, nell'eventualità del sopravvenire nel corso della durata dell'appalto di circostanze che richiedano l'attivazione di interventi o servizi straordinari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: emergenze sanitarie, progetti specifici per categorie particolari di utenza, proposte di attività ricreative e socializzanti...), le condizioni del presente appalto potranno essere estese per la realizzazione di tali interventi o servizi.

Il servizio affidato si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) garantire il soddisfacimento delle fondamentali esigenze degli utenti, mantenendo la persona nel proprio ambiente familiare e di vita, considerando l'impossibilità di restare al proprio domicilio come evento eccezionale e contingente, comunque limitato nel tempo;
- b) aiutare il cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza o in difficoltà, a vivere nel proprio contesto abituale di vita, attraverso interventi che consentono la totale o parziale riabilitazione fisica, psicologica e sociale;
- c) creare le condizioni per consentire ad ogni cittadino un'esistenza autonoma nell'ambito della comunità di appartenenza nell'intento di evitare la marginalità sociale e l'esclusione e di conservare ai soggetti i ruoli sociali significativi;
- d) favorire la partecipazione alla vita comunitaria;
- e) contribuire, attraverso un adeguato sostegno, al mantenimento dell'integrità del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri sociali più deboli.

L'importo che verrà erogato sarà determinato in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate dal personale coinvolto nell'erogazione del servizio.

Verrà riconosciuto mensilmente un rimborso delle spese sostenute dagli operatori per recarsi al domicilio dell'utenza, nella misura di un quinto del costo medio della benzina nel mese precedente, rilevabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per ogni chilometro effettivamente percorso dall'abitazione del primo utente a quella dell'ultimo utente raggiunto nel turno di lavoro.

Per gli accessi effettuati in favore di utenti abitanti nei comuni di Campodolcino e Madesimo e nelle frazioni montane del comune di San Giacomo Filippo verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva giornaliera.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- prestare il servizio garantendo piena esecuzione delle scelte operative definite in sede di programmazione degli interventi dei Comuni della Valchiavenna e dell'Ufficio di Piano;
- attivare gli interventi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione effettuata dall'Ufficio di Piano. Attivare gli interventi segnalati come urgenti entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione. La mancata attivazione nei termini sopra indicati comporterà una penale;

- limitare il turnover degli operatori e, comunque, garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, dandone comunicazione all'amministrazione; la mancata sostituzione nei termini sopra indicati comporterà una penale;
- garantire la copertura del servizio nei giorni e negli orari più idonei alle esigenze degli utenti; pertanto il servizio si esplicherà, di norma, dal lunedì al sabato, entro un arco di tempo compreso fra le ore 8.00 e le ore 20.00; nei casi di effettiva e comprovata necessità, previa la verifica della disponibilità di personale, verrà concordata l'effettuazione di servizi anche al di fuori degli orari e dei giorni sopra indicati, prevedendo una turnazione degli operatori; per il servizio da erogarsi nelle domeniche, nei giorni festivi infrasettimanali e fuori orario, la relativa richiesta dovrà essere fatta almeno con l'anticipo necessario per consentirne la programmazione;
- inviare all'Amministrazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'elenco degli operatori, dei soci lavoratori e/o dei soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. 381/91, impiegati per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto del capitolato; l'elenco dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, attestato di partecipazione a corsi di specializzazione specifici) di ogni operatore, socio lavoratore e socio volontario; ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni all'Amministrazione; la cooperativa si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
- utilizzare per l'erogazione di prestazioni complementari e/o consegne pasto personale generico;
- individuare un direttore tecnico del servizio in possesso della necessaria preparazione e capacità;
- trasmettere all'amministrazione, con una periodicità di mesi sei, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati tra i due contraenti;
- tenere il riepilogo delle prestazioni erogate a ogni singolo utente, debitamente sottoscritto dall'utente e dall'assistente domiciliare, ed inoltre a fornire all'amministrazione il riepilogo mensile complessivo distinto per singole prestazioni;
- fornire e trasmettere all'amministrazione qualsiasi elemento utile, nonché informazioni sugli utenti e sui progetti, in caso di subentro di altra ditta assuntrice del servizio, alla scadenza del contratto di appalto.

ART. 4 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'impresa aggiudicataria è tenuta a nominare un **coordinatore del personale**; deve inoltre assegnare ed impiegare, per ogni tipo di prestazione fornita, personale in possesso della necessaria qualifica professionale di **ausiliario socio assistenziale (ASA)** o equipollenti. Potranno essere impiegati nel servizio **operatori in corso di qualificazione**, nel limite massimo del 30% delle ore di servizio effettivamente erogato.

Per le prestazioni relative alla consegna pasto, lavanderia e per gli interventi che prevedano esclusivamente igiene ambientale **dovrà essere utilizzato personale non qualificato**.

L'impresa è tenuta, per quanto possibile in relazione alla presenza in servizio del personale, ad impiegare per tutta la durata delle singole attività i medesimi soggetti, al fine di garantire qualità e continuità di servizi.

Il personale utilizzato deve:

- 1) essere dotato di tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, da portare in modo visibile durante l'espletamento delle proprie mansioni;
- 2) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 5 - RISPETTO D.LGS. 81/08

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

ART. 6 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad indicare il responsabile del trattamento dei dati.

L'Amministrazione, in quanto titolare dei dati che vengono utilizzati per lo svolgimento del servizio, dovrà fornire al responsabile del trattamento dei dati nominato dall'impresa le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Titolare del trattamento dati della Comunità Montana della Valchiavenna è il Presidente pro tempore, Sig. Davide Trussoni. Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) - designato dalla Comunità Montana della Valchiavenna è Opiquad S.r.l, Via Pietro Paleocapa, 6, 20121 Milano, referente Cristiano Ornaghi.

ART. 7 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione **per la responsabilità civile verso terzi per un importo minimo di Euro 3.000.000,00** per ciascun sinistro (danni a persone e a cose).

L'impresa è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla assunzione del personale attualmente addetto al servizio in appalto. Dovranno essere salvaguardate le posizioni economiche possedute dal personale attualmente addetto al servizio in appalto ed assorbito. Il servizio è attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale L'Arca di Chiavenna con il personale indicato nello specifico allegato.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione potrà richiedere all'impresa aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

L'Amministrazione interdirà la partecipazione dell'impresa in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione, la medesima comunica all'impresa ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

ART. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dai Responsabili del servizio nominati dalla Comunità Montana e dal coordinatore indicato dall'impresa. A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà inviare il programma settimanale di lavoro con l'indicazione degli accessi programmati. Ogni variazione al programma settimanale dovrà essere tempestivamente comunicata ai Responsabili del servizio nominati dalla Comunità Montana.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 10 – PENALITÀ

Considerato che il servizio oggetto del presente appalto è da ritenersi di utilità pubblica e non può essere sospeso, la Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio nei modi, termini e forme previsti dagli atti contrattuali.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato in maniera conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'amministrazione applicherà all'impresa le seguenti penali:

- a. € 500,00 per ogni giorno di sospensione del servizio o per mancato preavviso in caso di sciopero;
- b. € 500,00 qualora l'aggiudicatario non impieghi personale adeguato numericamente e abbia un turnover di forza lavoro superiore a 2/5 delle forze presenti nell'arco di un anno;
- c. € 500,00 per ogni giorno di mancato utilizzo di figura professionale idonea secondo quanto previsto dal presente Capitolato, con l'obbligo dell'immediata sostituzione di personale.

L'applicazione delle penali, in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

All'aggiudicatario sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale. L'applicazione della sanzione non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali nel corso di un anno contrattuale, il contratto si intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'Amministrazione riscuoterà la fidejussione a titolo di risarcimento del danno ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 11 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, i seguenti documenti:

- deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, IVA esclusa, riferito al periodo contrattuale, da costituirsi in uno dei seguenti modi:
 - fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito
 - fidejussione rilasciata da primario istituto di assicurazione;
- polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose avente validità per tutto il periodo contrattuale, ai sensi del presente Capitolato;
- documentazione relativa al personale impiegato.

Prima della stipula del contratto, ai sensi del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare i nominativi del responsabile della sicurezza e del responsabile della privacy.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione liquiderà le fatture mensili emesse dalla ditta entro 30 giorni. Ritardi nel pagamento oltre tale termine potranno comportare l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice degli Appalti.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni due con decorrenza dal 01/09/2023 fino al 31/08/2025, con opzione di rinnovo fino al 31/08/2027.

ART. 16 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Sondrio ed è esclusa la competenza arbitrale.